

LAVORO

Come detto  
del individuale

4

In nome del popolo italiano

Il P. G. di Milano, Aquilino Rossi

ha pronunciato la seguente...

N. 2134/79 R.C.C.  
N. 4288 Cron.

SENTENZA

assegnata a sentenza

nella causa iscritta al n. 2134 del R.C.C.

il 31.5.79

dell'anno 1979 della Sezione Lavoro

tra

Anna Dal Cero, ditta ditta. in Milano, via Fontana  
n. 2, presso lo studio dell'av. Bruno Durante che in  
scrittura e difende in virtù di delega a margine del  
ricorso introduttivo;

e

OMISSIS

società cooperativa a r.l.  
società limitata - ditta ditta. in Milano, via Pietro  
Cossa n. 2, presso lo studio dell'av. Antonio Fiorini che in  
scrittura e difende in forza di procura speciale in copie  
alla copia introduttiva del ricorso introduttivo;

costituita

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 20.3.1979 Anna Dal Cero espone  
al Pretore che: a) aveva lavorato alla dipendenza della Unicoop  
Lombardia dal 25.10.1974 con mansioni di cassiera - rice-  
pitrice; b) con telegramma del 5.3.1979 la società costitutiva  
le aveva contestato il fatto che, in data 04.5.1979, essa non

ITALIA AVVISI  
30 LUG 1979

aveva registrato in cassa le somme di £ 3150 e di £ 1000  
 corrispondenti rispettivamente al prezzo di sua confezione di caffè  
 e di una appettistica, mentre per chiusura sociale di cassa,  
 il suo versamento faceva rilevare un'eccezione di £ 695,  
 con un ammontare di circa 10.000 lire; c) con lo stesso  
 grammario si era stata inoltre contestata l'omissione registrazio-  
 ne, in data 1.3.1979, della somma di £ 8.150, nonché  
 per sua confezione di caffè, mentre si era stata sua con-  
 danna di cassa di £ 200 con un ammontare di 2000 lire;  
 d) contestualmente era stata sospesa in via cautelare dal ser-  
 vizio; e) con raccomandata del 6.3.1979 ella aveva negato  
 decisamente le accuse pur non escludendo la possibilità di sua  
 omissione involontaria per momentanea distrazione; f) era  
 stata poi licenziata in tronco in data 12.3.1979 -



Tanto premesso in fatto, la ricorrente sostiene che la non in-  
 mediatezza della contestazione, la mancata verifica in contraddi-  
 ditto delle pretese omissioni di registrazioni e dei rinvii con-  
 tabili, la carenza di indicazioni circa le modalità di ac-  
 certamento dei fatti addebitati, avevano lesa il suo diritto a  
 potersi concretamente difendere, dando luogo, tra l'altro,  
 ad una sostanziale dissipazione dell'art. 7. dello Statuto  
 di lavoro recepito dall'art. 10<sup>o</sup> del contratto collettivo.

Chiedeva pertanto al Pretore di dichiarare nullo e/o illegittimo  
 il licenziamento intimato, di condannare la Unicoop a reinte-  
 grarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle le retroscienze dovute

conditi a risarcire il danno nella misura di cinque annuità di retroscivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e natura revocata di condanna.

La Unicoop, costituitasi, affermava che i fatti contestati in data 5.3.1979 erano stati accertati grazie ad un controllo della regolarità del funzionamento delle casse nelle proprie filiali affidato ad un'azienda specializzata, la Lodge Service

s.r.l. - Sosteneva, poi, che il controllo svolto dalla Lodge - Controllo dispone in presenza di un imponente numero di dipendenti distribuiti sia alle direzioni sia al personale dipendente - era diretto allo scopo di beni aziendali e pertanto legittimo.

Contestava infine, con una nutrita serie di considerazioni, che vi fosse stata violazione del diritto di difesa della lavoratrice licenziata.

Chiedeva pertanto al Pretore di rigettare il ricorso della Dal Cero, dichiarando la legittimità del ricorso per giusta causa disposto dalla società stessa.

All'udienza del 21.5.1979 il Pretore, dopo aver interrogato le parti, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla controparte.

All'udienza del 31.5.1979 veniva quindi sentita come teste una dipendente Lodge incaricata dell'ispezione di controllo;

il Pretore, avvalendosi delle facoltà <sup>previste e</sup> disciplinate dall'art. 253

c.p.c., rivolgeva d'ufficio alla teste domanda relativa

alle modali di subgiungimento dei verbali - Poiché dalle

risposte risultava emergere che il controllo attuato dagli agenti

174  
CANTONE  
V. INVOLONTARIO

Lodge non era in grado di adempire a questo obbligo  
 da parte del giudice che è di coerenza naturale per  
 va adatto alla causa, il Petro può fare alla disposizione  
testimoniabile e, con ordinanza motivata e valuta, trovava  
la propria precisa ordinanza summissiva della prova testi-  
moniale di definita dalla Lodge.

Quindi invitava le parti della discussione a promuovere  
sentenza come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Si ripropone nel presente giudizio una questione non certo nuova  
ma sempre largamente controversa: se sia possibile dimostrare  
in la giusta causa del licenziamento di un dipendente  
adatto alla causa di un esercizio commerciale, utilizzando,  
come prova nel processo civile, accertamenti effettuati da per-  
sonale estraneo alla azienda ed appartenente ad un' agenzia  
privata di investigazione; dai quali risultano irregolarità  
nelle registrazioni di causa e conseguenti sottrazioni di denaro  
da parte del dipendente.

Uaturalmente a monte di questo problema processuale va ne  
è un altro di natura essenziale, relativo alla limita  
sulla base dei normativi che stabilisce in una causa controversa,  
o meno, di forme di contenzioso, che sono state definite  
"occulte", nei dipendenti solidi della causa.

In tali temi si sono venuti del vando, nella giurisprudenza  
di recente, due diversi orientamenti.

Il primo di tali orientamenti - che, al momento, si può



considerare regolatorio - negli art. 133 e 134  
statuto da agenti investigativi sull'operato dei casieri ris-  
petto in relazione con la disciplina dello  
statuto. In particolare viene posto in rilievo come i controlli  
in questione non possono essere ricompresi fra quelli previsti  
dai commi dell'art. 2 dello Statuto, in quanto tale norma  
si riferisce a controlli interni o sul patrimonio aziendale  
e non consente quindi riscontri sulla correttezza di movimen-  
ti contabili o di cassa; inoltre il 3° comma dell'art. 2 cit.  
vieta l'utilizzazione, in compiti di vigilanza sull'attività la-  
borativa, delle guardie giurate e tale divieto <sup>ritenuto</sup> è di maggior  
ragione, operante nei confronti di controllori che, di regola,  
sono privi dei requisiti indicati negli artt. 133 e 11. T.V.  
della legge di pubblica sicurezza. Si esclude, poi, che il  
controllo in questione possa essere legittimato dall'art. 3  
dello Statuto, segnatamente che i controllori delle agenzie  
investigative non sono "lavoratori", né "soldati" o "mansionari",  
né, infine, sono "noti" ai dipendenti sottoposti al  
controllo.

Il naturale conseguimento, sul piano processuale, dell'illiceità di  
tal genere di controllo è rappresentato dalla inammissibilità  
della testimonianza dei dipendenti delle agenzie investigative  
in ordine agli atti di controllo svolta e - come pure è stato  
appurato - dall'inevitabilità delle risultanze dei controlli  
stessi che siano state già portate a conoscenza del giudice.

UNIFICATA

REPUBBLICA

in sede di depurazione testamentaria.

Il scenario giudiziario giunge a conclusioni diverse sia in ordine alla legittimità delle forme di controllo in esame sia in ordine alla possibilità di far valere, in sede di processo civile, i risultati di siffatti accertamenti.

Le indagini svolte da agenzie investigative sono dirette - per i sostenitori del mondo giudiziario giurisprudenziale - alla tutela del patrimonio aziendale e sono legittime in quanto i dipendenti della ditta investigativa non controllano il modo di esecuzione della prestazione lavorativa ma il cumplimiento di eventuali scatti contro i beni aziendali, records quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto. In qualche decisione, poi, gli agenti investigativi privati sono assimilati alle guardie giurate in quanto si sostiene che i primi sono dotati di poteri analoghi a quelli delle seconde in base alla legge di pubblica sicurezza (titolo IV, art. 122 e segg.) - Si afferma inoltre che, avendo il controllo in questione rivolto alla tutela del patrimonio aziendale, non sussiste alcun obbligo di pubblicità di nomi, nominativi dei controllori e che questi non possono essere considerati ignoti al lavoratore.

Sembra al Pretore che l'intera questione dei controlli effettuati da ditte investigative sui dipendenti e dell'illeceità stessa vada attentamente considerata sulla base: a) di una maggiore attenzione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione di tali lavoratori; b) di una intensa attività nei

...ativa dello Statuto in zona di controllo che non si limiti al  
... solo raffronto tra ipotesi normative e fattispecie concrete (il  
... fine di decidere se le seconde siano o meno perfettamente  
... summittici nelle prime) ma sia invece orientata a cogliere  
... gli <sup>elementi</sup> essenziali e portanti del "sistema" di controlli e di  
... concessa garanzia per i lavoratori delineato nello Statuto;  
... c) di una attenta valutazione delle posizioni e degli interessi  
... dei soggetti coinvolti nella vicenda del controllo e cioè del  
... datore di lavoro, del lavoratore e dei clienti.

... Per quanto attiene al primo punto - le modalità di svolgi-  
... mento del lavoro di cui addebito alla cassa di cui esercizio com-  
... merciali - occorre prendere le mosse da un dato di fatto evi-  
... dente: una Cassiere subisce quotidianamente le costanti  
... un controllo da parte del pubblico liberamente ad alcune  
... operazioni lavorative da lui compiute o meglio ai risultati  
... di tali operazioni.

... Ricorre cliente, infatti, controllo o almeno qualche controllo  
... (nel suo interesse ed al fine <sup>di evitare</sup> di evitare conseguenze che  
... possono derivargli dal trovarsi in possesso di merce di valore  
... superiore a quello indicato nello scontrino o addirittura del  
... tutto privo di scontrino) non solo l'evitare di subire il  
... eventuale reato ma anche che lo scontrino gli venga spedito  
... tempestivamente e che esso sia correttamente compilato.

... I risultati di alcune operazioni lavorative "tipiche" dello  
... addebito alla cassa - invigilare e regolare compilazioni delle

INIZIA  
C  
F  
A  
R  
T  
U  
R  
A

?

scrittura - sono quindi soggetti ad una loro propria personalità e difeso da parte del pubblico, verificando che non può essere definita come contraria alla sua personalità ed indipendenza di essa e che non può certo essere considerata lesiva né della dignità del lavoratore né di quella che è stato definito il "diritto ad essere lasciato in pace" del lavoratore nello svolgimento della sua attività.

Ora le sindacati femminili nel lavoro del cantiere non possono non radicare sui controlli e non possono essere ignorate dall'interprete.

Un particolare va posto in rilievo che, riguardo alle quarantenne lavorative di cui finora si è detto, perde di significato, nell'ambito di un controllo da parte del pubblico, la distinzione tra controllo e controllo ignoto; infatti ogni cliente può controllare il risultato di alcune operazioni tipiche del cantiere e rimuovere contestazioni informando il datore di lavoro.

Del pari viene messo - nell'ambito in precedenza delimitato - quell'esigenza di salvaguardia della sfera di riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro che ha ispirato la previsione dell'art 3 dello Statuto.

Se è vero infatti che il diritto alla riservatezza è un diritto di libertà e da ritenere che, esultando il lavoro di cantiere, il lavoratore rimane <sup>liberamente</sup> ~~liberamente~~ e gode di una sfera di riservatezza sul luogo di lavoro <sup>liberamente</sup> ~~liberamente~~ e questo svolgimento di quelle attività che lo portano a contatto diretto con il pubblico e lo

UNIFICATI

CANTIERI CIVILI



...soggetto suo di suo controllo.

Ora se il controllo da parte del pubblico <sup>funzionaria effettiva</sup> <sup>adesso di tipo</sup> <sup>non funzionava con</sup> <sup>comunque negative</sup> per i clienti stessi e soprattutto per il datore di lavoro. Di qui il ricorso a diversi strumenti.

Sembra al Rettore che, allorché il controllo posto in essere dai dipendenti di un'agenzia investigativa riproduceva fedelmente

il modello del controllo da parte del pubblico o meglio il modello del controllo di un cliente attento, esso non possa dirsi illegittimo sia per le considerazioni già svolte sia sulla base di quanto è d'ora in fuori sulle norme dello Statuto relative ai controlli.

Ciò comporta però: a) che il controllo sia effettivamente identico a quello posto in essere dal cliente attento e non si svolga invece in forme tali che lo rendano capriccioso, arbitrario e ideale; b) che, all'atto del controllo sullo scrivano, si agisca, così come sarebbe da parte del cliente, l'immediata segnalazione dell'irregolarità al personale dirigente dell'esercizio che potrà valutare se contestare o meno il fatto ed essere e in possesso di una immediata verifica di caso; c) che il controllo esercitato dal personale dell'agenzia sia rigorosa <sup>lavorativa</sup> mente limitato alle operazioni tipiche del servizio ed ai suoi risultati, cioè alla consegna ed alla regolare compilazione della cartina.

Per di più, il controllo da parte di agenti può certamente

di spicciolate apprensioni non può incidere sull'atto che in tal caso,  
 non solo per la sua intrinseca efficacia presuntiva ma,  
 anche per le ~~indubbie~~ <sup>certissime</sup> certezze, e gli occhi di diligenti,  
<sup>caratteristici</sup> effettività del controllo preventivo e diffuso esercitato da  
 parte del pubblico, che è connesso alla prestazione del  
 servizio e va considerato legittimo ~~nessa~~ ~~limitazione~~  
~~limitazione~~

Non osta a tali conclusioni la normativa dello Statuto  
 in tema di controlli - Infatti, come si è in precedenza  
 appurato, le peculiarità di alcune prestazioni lavorative  
 e le loro caratte modalità di svolgimento non possono  
 non essere prese in considerazione dell'interprete nella  
 applicazione delle <sup>disposizioni in</sup> regole di controllo e meno che non si  
 voglia sostenere - in contrasto con lo spirito dello Statuto -  
 che alcune categorie di lavoratori fornos essere del tutto  
 svincolate da controlli dotati di un minimo di efficacia.

In realtà le difficoltà e le divisioni che la giurisprudenza  
 ha incontrato <sup>in questa materia</sup> sulla questione in esame derivano  
 da un dato di fatto; nessuna delle norme dello Statuto  
 prende in considerazione una situazione concreta quale quella  
 qui esaminata, caratterizzata dal fatto che il lavoratore  
 soggetto alla cosa di un esercizio commerciale svolge la sua  
 attività nello stesso luogo in cui si trovano i beni aziendali  
 da tutelare e può approfittare, non di ben stessi (che scarse-  
 ro identificabili) e meno delle visite di controllo previste



UNIFICI

dall'art. 6 dello Statuto), ma di nuovo grazie ad una sua  
 prece "alterazione" delle modalità di esecuzione della propria  
 funzione di lavoro (mancata tenuta in cassa, mancanza  
 consegna dello scartino, irregolare compilazione dello scartino)  
 che non può essere individuata. Al mezzo del personale di  
 vigilanza di cui all'art. 3 dello Statuto a meno di non voler  
 porre un controllo su scarto ad ogni cassiere.

In tale situazione l'interprete o deve sanare l'impossibi-  
 lità di qualsiasi forma di controllo - contribuendo alla  
 stessa ispirazione di fondo dello Statuto che non elimina:

controlli ma li ricadere a caratteri di sussidiarietà  
 con l'esigenza di tutela della libertà, dignità, riservatezza  
 dei lavoratori - o deve pensare allo che vi è una lacuna

nel sistema che va rimessa nel rigoroso rispetto dei  
 principi fissati dallo Statuto stesso in tema di controllo  
 e derivanti dagli art. 2, 3, 4 e 6 dello Statuto.

Ora sembra al Pretore che ricorrendo ad efficacia ed  
 effettività il controllo preventivo, capillare e diffuso già  
 esercitato dal pubblico sull'operato dei cassieri, utilizzando  
 lo personale di cui si è già investita in virtù di  
 "discreta attività", costituisca una soluzione coerente  
 con lo Statuto e fatto naturalmente che vengono dagli organi  
 rispettati i limiti in precedenza enunciati.

E' appena il caso di ricordare che lo Statuto prevede la ipotesi  
 di controllo di fatto o di controllo preventivo dagli stessi

Pretura di...

1951

di giudizio e la possibilità di un controllo periodico di controllo (le visite di cui all'art. 6) ben più incisivo di quello di cui qui si discute.

Vi è del resto un evidente parallelismo tra la forma di controllo equibato e difeso che si è in precedenza decisa ed il meccanismo previsto dal Dipartimento per le visite funzionali, con la sola differenza che, nel caso di specie, non appare indispensabile l'intervento preventivo con il sindacato o l'intervento dell'Inferiorato del Lavoro per convalidare o decidere le modalità del controllo in quanto esse sono per così dire obbligate avendo per modello il controllo da parte del pubblico.

UNIFICA

Non sarebbe comunque opportuno che l'intero controllo costituisca oggetto di un accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di sollecitare una soluzione che salvaguardi le legittime esigenze del datore di lavoro, dei lavoratori e degli stessi clienti che fossero - come si è in precedenza accennato - subite conseguenze da nuove ed eventuali irregolarità di carriera.

Ora, applicando al caso di specie, i criteri di qualità e di validità sin qui enunciati, si giunge alla conclusione che la domanda della ricorrente, diretta ad ottenere lo annullamento del licenziamento intimato, è fondata e pertanto deve essere accolta.

Dal momento che l'istitutiva volta è infatti sicuro che il

Il procedimento di accertamento di eventuali irregolarità nei  
 casuari fatto in essere dai difendibili lodge non riproduce  
 una dura discesa nettamente dal modello del controllo da  
 parte del pubblico in quanto viene svolto con accorgimenti di  
 tipo subdolo capcioso e subdolo (controlli "mirati" su alcuni  
 sinistri alla cassa e su altri un particolare pagamento solo su  
 di essi etc...) come è stato del resto già sufficientemente detto nella

ndatura istruttoria di questo fatto.  
 Inoltre - ed è questo il pregio dei casuari attivi - lo  
 eventuale accertamento di irregolarità nei opere di difendibili

lod non è seguito dall'immediata segnalazione delle  
 irregolarità al datore di lavoro o al personale dirigente dello  
 esercizio commerciale, ma dà luogo alla compilazione di  
 un "rapporto" solo successivamente trasmesso al datore di  
 lavoro, con la conseguenza che il lavoratore accusato è  
 posto nella sgradevole impossibilità di difendersi efficace-  
 mente soprattutto quando, come nel caso di specie, le  
 contestazioni del datore di lavoro siano formulate a giorni  
 o a settimane di distanza dai fatti addebitati.

Anche sotto questo profilo il meccanismo di controllo e di  
 contestazione delle irregolarità <sup>ora</sup> esaminato è strutturalmente  
 difforme da quello in precedenza descritto e qualificato  
 legittimo.

Dell'esatta legittimità del controllo attuato nell'esercizio  
 commerciale in cui lavorava la ricorrente, dipende la  
 decisione di insinuare la difformità testimoniale della



e i doc  
 "Contest"

di fronte a taluni e l'insufficienza del numero  
 delle dimissioni degli agenti talora, con la conseguenza  
 della carenza di forza della giusta causa dell'impiegato.  
 Il licenziamento va pertanto annunziato con le conseguenze  
 di cui all'art 18 dello Statuto.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

- annulla il licenziamento intimato dalla Unicoop Lombardia  
 s.r.l. ad Amos Dal. Cero in data 12.3.1979;
- ordina alla società convenuta di reintegrare la ricorrente  
 nel posto di lavoro;
- condanna la società convenuta a risarcire il danno subito  
 dalla ricorrente, danno che liquida nella misura di cinque  
 mensilità di retribuzione pari a  $\text{L. } 2.530.015$  (due  
 milioni cinquecento e ottanta e loquidici);
- condanna la società convenuta al pagamento delle  
 spese di giudizio che liquida in  $\text{L. } 280.000$  (duecento  
 e ottanta mila).

Milano 31.5.1979

Il Pretore  
 Agnello Pini

Depositato nella Cancelleria della  
 Sez. Lavoro della Pretura di Milano

L. 0001 5 d. t. U.S. 1979  
 CANCELLERIA  
 [Signature]

